

**BANDO - Anno 2018**

Interventi per l'implementazione e la gestione di strutture adibite a CENTRI ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO e CASE DI SECONDO LIVELLO predisposte per accogliere donne, sole o con figli minori, vittime di violenza.

*Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".*

*Il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale*

VISTA la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "*Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne*";

VISTA la deliberazione n. 761 del 29 maggio 2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'articolazione organizzativa delle strutture di sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto;

VISTA la deliberazione n. 1157 del 19 luglio 2017 di impiego dei fondi statali di cui al DPCM del 26 novembre 2016;

VISTA la deliberazione n. 659 del 08 maggio 2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi anno 2018 a favore di Comuni e Aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) volti a finanziare l'implementazione e la gestione di strutture per le donne, sole o con figli minori, vittime di violenza;

**RENDE NOTO****I. Stanziamento**

Per il finanziamento degli interventi per l'implementazione e la gestione di strutture per le donne vittime di violenza, è previsto uno stanziamento complessivo di €500.000,00, a valere sul capitolo 101877 del Bilancio di previsione 2018-2020.

**II. Beneficiari finali dell'intervento**

Donne, sole o con figli minori, vittime di violenza in qualsiasi forma essa si concretizzi, che potranno essere accolte nei centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica.

**III. Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo****1. Comuni del Veneto:**

- a. singoli;
- b. associati con altri Comuni;
- c. in convenzione ai fini della gestione delle strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne.

**2. Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto:**

- a. singole;
- b. associate con altre Aziende ULSS;
- c. in convenzione ai fini della gestione delle strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in

Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne.

I Comuni o le Aziende ULSS che presentano domanda di finanziamento alla Regione del Veneto sono considerati "capofila" dell'iniziativa. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo regionale e responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione dell'intervento (comunicazione formale dell'avvio delle attività, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione contabile).

#### IV. *Tipologie di strutture finanziabili*

Le strutture oggetto del finanziamento sono:

- A. Centri antiviolenza (articolo 3)
- B. Case rifugio (articolo 4)
- C. Case di secondo livello (articolo 5)

Le predette strutture devono essere iscritte negli elenchi aggiornati e approvati con deliberazione della Giunta regionale come previsto dall'articolo 7, comma 1, della L.R. n. 5/2013. Nello specifico, gli elenchi di riferimento sono quelli approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 761 del 29 maggio 2017, non essendo tra l'altro intercorse variazioni sostanziali rispetto all'ultima rilevazione annuale conclusasi il 28 febbraio 2018 (secondo procedura prevista dall'Allegato D alla DGR n. 1254 del 16.07.2013). Tra le tipologie di strutture finanziabili rientrano altresì quelle di nuova costituzione secondo deliberazione della Giunta regionale n. 1157 del 19 luglio 2017 di impiego dei fondi statali di cui al DPCM del 26 novembre 2016.

#### V. *Ripartizione della Stanziamento*

Lo stanziamento complessivo di €500.000,00 viene ripartito tra le tre tipologie di strutture in rapporto alla loro consistenza numerica rilevata sul territorio, come di seguito riportato:

- per i Centri antiviolenza: €255.000,00, calcolando un contributo minimo fisso di €10.000,00 per struttura più un contributo aggiuntivo in base alla graduatoria stilata secondo i criteri di valutazione specificati al successivo punto X;
- per le Case Rifugio: €140.000,00 calcolando un contributo minimo fisso di €10.000,00 per struttura più un contributo aggiuntivo in base alla graduatoria stilata secondo i criteri di valutazione specificati al successivo punto X;
- per le Case di secondo livello: €105.000,00 calcolando un contributo minimo fisso di €10.000,00 per struttura più un contributo aggiuntivo in base alla graduatoria stilata secondo i criteri di valutazione specificati al successivo punto X.

#### VI. *Interventi ammessi*

Gli interventi finalizzati all'implementazione e alla gestione delle strutture indicate al precedente punto IV a supporto delle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza.

#### VII. *Ammissibilità delle richieste di contributo*

Le richieste di contributo dovranno rispettare, a pena di inammissibilità, le seguenti condizioni:

- a) ciascun Comune e ciascuna Azienda ULSS potrà presentare più richieste di contributo per diverse strutture e per diverse tipologie di strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello);
- b) per ciascuna struttura potrà essere presentata una sola domanda di contributo;
- c) il costo complessivo dell'intervento dovrà essere pari ad almeno €17.000,00;
- d) le richieste di contributo dovranno essere compilate in ogni loro parte avvalendosi esclusivamente del modulo di domanda allegato al Bando e spedite secondo le modalità indicate nello stesso.

#### VIII. *Spese ammissibili*

Sono considerate ammissibili al finanziamento le seguenti spese (IVA inclusa):

- a) *Voce di spesa "Risorse umane"*: spese per la retribuzione del personale operante nelle strutture. In questa macro voce si possono inserire anche le spese sostenute da personale volontario come "rimborsi" purché accompagnati da documenti fiscalmente validi;
- b) *Voce di spesa "Acquisto di beni"*: spese per acquisto di arredi, attrezzature e materiali di consumo;

- c) *Voce di spesa "Spese di pronta cassa per le donne prese in carico"*: spese per acquisto vestiti, generi alimentari, trasporti, costi rette per donne accolte in emergenza;
- d) *Voce di spesa "Fornitura di servizi"*: spese per le consulenze, spese per la tinteggiatura, spese di manutenzione ordinaria impianti tecnologici (dettagliare spesa e tipologia di impianto), spese per la formazione del personale;
- e) *Voce di spesa "Spese di gestione delle strutture"*: spese per utenze, spese per altre attività attinenti all'organizzazione della struttura;
- f) *Voce di spesa "Spese divulgazione/sensibilizzazione"*: spese per organizzazione eventi/iniziativa per la cittadinanza, spese per la sensibilizzazione nelle scuole, spese per la realizzazione di materiale informativo/divulgativo;
- g) *Voce di spesa "Spese generali non documentabili"*: ammesse entro un importo massimo del 5% del costo totale, calcolato sul totale dei costi al netto delle stesse.

In fase di valutazione delle richieste di contributo gli Uffici competenti potranno apportare riduzioni ai costi preventivati delle domande presentate, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse.

#### **IX. Durata dell'intervento**

Tutti gli interventi ammessi dovranno avere durata annuale: gennaio 2019 – novembre 2019.

Con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà fissato il termine per la presentazione delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa.

#### **X. Criteri di valutazione delle richieste di contributo**

Le domande presentate saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

- a) Centri anti violenza: il numero di utenti che si sono rivolti al Centro (prese in carico) nell'anno 2017. Il dato considerato è quello riportato nelle schede di rilevazione inviate nel 2018 da tutte le strutture iscritte negli elenchi ed agli atti presso la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR;
- b) Case rifugio e Case di secondo livello: il numero di persone ospitate per giorni di presenza nell'anno 2017. Il dato considerato è quello riportato nelle schede di rilevazione inviate nel 2018 da tutte le strutture iscritte negli elenchi ed agli atti presso la predetta Direzione.

#### **XI. Graduatoria**

La valutazione delle domande risultate ammissibili è finalizzata alla redazione di 3 distinte graduatorie formate applicando i criteri indicati al precedente punto X - Centri anti violenza, Case rifugio e Case di secondo livello - che verranno approvate con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale entro 180 giorni, come previsto dalla DGR n. 600 dell'8 maggio 2017.

#### **XII. Contributo concedibile**

Il finanziamento regionale non potrà superare l'importo complessivo massimo di € 17.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento, secondo il criterio di seguito specificato:

- € 10.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento in ciascuna graduatoria - centri anti violenza, case rifugio e case di secondo livello - più un contributo aggiuntivo. Il contributo aggiuntivo massimo è € 7.000,00. Al primo classificato per ciascuna graduatoria sarà quindi erogato il contributo fisso di € 10.000,00 e l'intero contributo aggiuntivo. Per ogni posizione successiva in graduatoria si applicherà un abbattimento percentuale pari al 5% sul contributo aggiuntivo (esempio: 1^ classificato=100% pari a € 7.000,00; 2^ classificato = 95% pari a € 6.650,00 ecc.) fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Nel caso di non esaurimento dello stanziamento disponibile per una data tipologia di strutture, in sede di riparto, potrà essere valutata la possibilità di implementare lo stanziamento per le altre tipologie in relazione al numero di domande pervenute. I contributi concessi dovranno essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione degli interventi approvati.

#### **XIII. Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi**

I soggetti beneficiari dovranno entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo comunicare la data di avvio delle attività (su modulistica fornita dalla Regione) e il Codice Unico di Progetto (CUP), pena la decadenza dalla assegnazione.

Il contributo verrà liquidato secondo le modalità di seguito descritte:

1. 80% quale acconto, a seguito dell'acquisizione da parte degli Uffici regionali della documentazione in precedenza citata;
2. 20% quale saldo previa presentazione da parte del rappresentante legale dell'ente beneficiario di:
  - a. relazione finale sull'attività svolta;
  - b. rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo delle spese fornito dalla Regione, indicante, per ciascuna spesa, gli estremi dei documenti contabili che attestano l'effettuazione delle stesse;
  - c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 su modulistica fornita dalla Regione.

Negli avvisi, manifesti o altro materiale informativo relativo all'iniziativa finanziata dovrà essere riportata la dicitura "Realizzato con il contributo della Regione del Veneto<sup>1</sup>". Tale documentazione dovrà essere prodotta in sede di relazione conclusiva.

La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del beneficiario di una somma non inferiore al contributo concesso, così come indicata nel provvedimento di approvazione del riparto del finanziamento.

Nel caso tale somma risultasse inferiore, il contributo sarà ridotto, con obbligo di restituzione dell'eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto.

Si procederà alla revoca del contributo nel caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative realizzate, oppure qualora la realizzazione degli interventi non rispetti le scadenze sopra individuate o non sia conforme a quanto previsto in fase di assegnazione del contributo, con l'esclusione di eventuali variazioni all'intervento autorizzate dal Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.

#### XIV. *Variazioni all'intervento*

Ogni variazione progettuale che dovesse rendersi necessaria nella fase di attuazione dovrà essere preventivamente comunicata e potrà essere autorizzata, in seguito a valutazione degli Uffici, da parte del Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.

Le variazioni, in termini non sostanziali, potranno essere richieste relativamente a:

- a. durata: sulla base di una richiesta da parte dell'ente capofila, adeguatamente e validamente motivata, con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività e/o di presentazione della documentazione conclusiva di progetto;
- b. attività e/o previsioni di spesa: sulla base di una richiesta, con adeguata motivazione, da parte dell'ente capofila che dettagliatamente illustra le variazioni di attività e/o budget.

#### XV. *Presentazione della domanda*

Modulo di domanda Tutte le richieste di contributo dovranno essere compilate esclusivamente avvalendosi dell'apposita modulistica approvata con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale: Allegato B "Modulo di domanda anno 2018", disponibile sul sito web della Regione del Veneto ([www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)) alla voce "Bandi, Avvisi e Concorsi". Il modulo di domanda dovrà essere **obbligatoriamente compilato** in ogni sua parte.

Sottoscrizione il soggetto che sottoscrive la domanda deve coincidere con il soggetto indicato nella prima parte del modulo di domanda. Si dovrà allegare copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, ad eccezione delle domande presentate con firma digitale.

Presentazione Le richieste di contributo dovranno essere inoltrate **esclusivamente** tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: [relazintercomunicazione@pec.regione.veneto.it](mailto:relazintercomunicazione@pec.regione.veneto.it) nelle modalità previste per la posta certificata e dettagliatamente indicate sul sito web istituzionale della Regione del Veneto al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.

<sup>1</sup> Nel caso di utilizzo del logo regionale è **obbligatorio** contattare preventivamente la competente U.O. Comunicazione e Informazione al seguente indirizzo e-mail: [cominfo@regione.veneto.it](mailto:cominfo@regione.veneto.it).

Si evidenzia che al fine di **evitare il ripudio della domanda** da parte del protocollo regionale, la stessa e tutti gli allegati dovranno essere presentati in uno dei seguenti formati: .pdf , pdf/A .odf , .txt , .jpg , .gif , .tiff , .xml.

**Scadenza** Le richieste di contributo dovranno, a pena di decadenza, essere inoltrate **entro il 20 luglio 2018**.

**Oggetto** Al fine dell'identificazione del Bando di riferimento, nell'oggetto della e-mail contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: *“Domanda di finanziamento per interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. Strutture già operanti – anno 2018 - Fondi regionali”*. Nel testo della e-mail dovrà essere indicata la Unità Organizzativa destinataria: Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.

**XVI. Responsabile del procedimento**

La struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è l'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale (L. n. 241/1990 e s.m.i.).

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.

**XVII. Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)**

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati personali del rappresentante legale dell'ente richiedente il finanziamento per gli interventi relativi all'implementazione e la gestione di strutture per le donne vittime di violenza del presente bando, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.

Il Responsabile della Protezione dei dati / *Data Protection Officer* ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che lo riguardano, è: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it)

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la concessione dei finanziamenti regionali previsti dalla Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 *“Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”* per l'implementazione e la gestione di strutture per le donne vittime di violenza, e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la predetta legge regionale.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale, espressamente autorizzati al trattamento. Potranno essere comunicati al Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e non saranno diffusi se non nei casi specificamente previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dalle regole interne proprie all'Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti regionali in materia; i dati daranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Gli interessati godono dei diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE. L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali necessari per l'espletamento dell'istruttoria ai fini dell'adozione dell'eventuale provvedimento finale di concessione del finanziamento, pena l'invalidità della domanda presentata (L. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Informazioni sui contenuti del Bando potranno essere richieste alla Unità Organizzativa Cooperazione internazionale:

telefono 041/2794348 – 4347;

e-mail: [palma.ricci@regione.veneto.it](mailto:palma.ricci@regione.veneto.it)

[claudia.peruzzi@regione.veneto.it](mailto:claudia.peruzzi@regione.veneto.it)

IL DIRETTORE  
Maria Elisa Munari